Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1978

che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

(GU L 231 del 23.8.1978, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 2377/78 della Commissione del 12 ottobre 1978	L 287	9	13.10.1978
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 1475/80 della Commissione del 12 giugno 1980	L 147	15	13.6.1980
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 2671/81 della Commissione del 14 settembre 1981	L 262	17	16.9.1981
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 1862/82 della Commissione del 12 luglio 1982	L 205	12	13.7.1982
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 663/83 della Commissione del 23 marzo 1983	L 78	12	24.3.1983
►**M6**	Regolamento (CEE) n. 645/85 della Commissione del 13 marzo 1985	L 73	18	14.3.1985
►**M7**	Regolamento (CEE) n. 89/87 della Commissione del 14 gennaio 1987	L 13	10	15.1.1987
►**M8**	Regolamento (CEE) n. 1714/88 della Commissione del 13 giugno 1988	L 152	23	18.6.1988
►**M9**	Regolamento (CEE) n. 1758/93 della Commissione del 1º luglio 1993	L 161	58	2.7.1993

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1978

che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio,

del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 [2], in particolare l'articolo, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle pese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/78 [4], prevede il rimborso delle spese di magazzinaggio non soltanto a ogni fabbricante di zucchero che beneficia di una quota di base e a ogni raffinatore di zucchero ma anche ad ogni macinatore, agglomeratore, canditore o commerciante specializzato, riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio è situato il suo stabilimento; che le modalità di applicazione in materia sono state adottate con regolamento (CEE) n. 442/70 della Commissione, del 9 marzo 1970, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 465/77 [6]; che il regolamento (CEE) n. 442/70 è già stato modificato a più riprese e che altre modifiche sono necessarie tenuto conto, in particolare, dell'estensione del sistema previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 agli sciroppi ottenuti dopo lo zucchero allo stato solido; che è pertanto necessario, in particolare per maggior chiarezza, riunire in un nuovo regolamento le modalità di applicazione in materia di compensazione delle spese di magazzinaggio;

considerando che la concessione del rimborso a queste professioni rende necessario definire la nozione di macinatore, agglomeratore, canditore e commerciante specializzato; che a tal fine è necessario definire criteri di valutazione obiettivi, in particolare per quanto riguarda una significativa partecipazione al magazzinaggio;

considerando che, per non impedire una possibile evoluzione di queste attività, occorre riconoscere tutti i richiedenti che in avvenire possono soddisfare le condizioni richieste e prevedere, in determinate condizioni, il riconoscimento da parte di uno Stato membro dell'autorizzazione concessa dagli alti Stati membri;

considerando che per evitare abusi il riconoscimento deve essere eventualmente ritirato a titolo retroattivo quando le condizioni richieste non siano più soddisfatte;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1358/77, il rimborso viene concesso soltanto per le quantità di zucchero bianco e di zucchero greggio prodotte nell'ambito della quota massima e immagazzinate in un magazzino riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio esso si trova; che è pertanto necessario limitare il riconoscimento in funzione delle possibilità di controllo degli Stati membri ed obbligare il beneficiario del rimborso ad agevolare tale controllo;

considerando che occorre precisare che lo zucchero preferenziale può beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio unicamente

---

[1] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.
[4] GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 3.
[5] GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 10.
[6] GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 1.

▼B

dopo espletamento delle formalità doganali d'importazione e sempreché sia immagazzinato in un magazzino riconosciuto;

considerando che il modo di calcolo del rimborso e del contributo per lo zucchero greggio non deve creare distorsioni della concorrenza tra tale zucchero e lo zucchero bianco; che a tale scopo occorre esprimere lo zucchero greggio in zucchero bianco tenendo conto, a scelta dello Stato membro interessato, o della formula di rendimento definita nel regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ([1]), o di una formula di rendimento forfettario;

considerando che l'inclusione nel sistema di compenso delle spese di magazzinaggio di determinati sciroppi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, che debbono essere successivamente trasformati, sotto controllo, in zucchero allo stato solido, esige che tali sciroppi vengano immagazzinati in serbatoi speciali; che occorre calcolare il rimborso e il contributo per questi sciroppi, a scelta dello Stato membro in causa, o secondo il rendimento reale o in base al tenore di zucchero estrattibile (SIC! estraibile); che il tenore di zucchero estrattibile (SIC! estraibile) è stabilito secondo il metodo uniforme stabilito per la Comunità all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 700/73 della Commissione, del 12 marzo 1973, che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero ([2]), modificato dal regolamento (CEE) n. 1573/76 ([3]); che per gli sciroppi ottenuti mediante dissoluzione dello zucchero allo stato solido, compresi gli sciroppi ottenuti direttamente a partire dallo zucchero greggio, occorre prevedere l'utilizzazione di una formula che consenta di calcolare il tenore di saccarosio;

considerando che è necessario precisare che l'aromatizzazione, la colorazione o talune operazioni di miscela hanno la conseguenza di escludere il prodotto ottenuto dal beneficio del rimborso delle spese di magazzinaggio;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/77, in circostanze particolari possono essere adottate disposizioni speciali per lo zucchero che si trovi in corso di trasporto all'inizio di un mese; che tali circostanze particolari si verificano per gli zuccheri greggi prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare per il fatto che quasi tutta la produzione non viene consumata sul posto; che la grande distanza tra i dipartimenti in oggetto e l'Europa richiede un trasporti della durata di diverse settimane; che in linea generale è quindi inevitabile che tale zucchero si trovi in corso del trasporto il primo giorno di un mese di calendario; che occorre dunque limitare il rimborso a un periodo inferiore a un mese; che, nel caso di un trasporto di zucchero da un magazzino riconosciuto in un altro magazzino riconosciuto di uno Stato membro occorre prevedere un regime mutatis mutandis analogo a quello applicato allo zucchero di canna in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che ai fini della riscossione dei contributi occorre precisare quando essi sono dovuti;

considerando che, vista la diversità di origine degli zuccheri che possono essere immagazzinati da uno stesso interessato, si rende necessario prevedere norme rigide di controllo e di contabilità; che occorre altresì prevedere norme specifiche per la determinazione delle quantità da prendere in considerazione;

considerando che per consentire allo Stato membro di provvedere ai controlli richiesti e di effettuare in tempo utile i computi relativi a ciascun interessato occorre prevedere l'obbligo per ciascuno di essi di comunicare allo Stato membri i dati necessari;

([1]) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.
([2]) GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 12.
([3]) GU n. L 172 dell'1. 7. 1976, pag. 52.

▼B

considerando che gli aventi diritto devono poter riscuotere i rimborsi il più rapidamente possibile che occorre pertanto prevedere un sollecito pagamento di tali rimborsi;

considerando che per evitare trattamenti differenti tra uno Stato membro e l'altro si rende necessario armonizzare le date del rimborso; che, per ragioni amministrative ed economiche, occorre prevedere le stesse date per il pagamento dei contributi per le spese di magazzinaggio;

considerando che per motivi economici è opportuno, se del caso, estendere la nozione di magazzino riconosciuto del fabbricante anche a magazzini presi in affitto, a condizione che siano riconosciuti dallo Stato membro interessato; che questo caso deve essere sottoposto all'approvazione preliminare dello Stato membro in causa, salvo se un contratto di lavorazione per conto nel quadro del quale si effettua tale affitto abbia già formato oggetto di approvazione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 700/73;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77, l'importo del rimborso viene fissato prendendo in considerazione le spese di finanziamento; che è pertanto opportuno non accordare il rimborso delle spese di magazzinaggio quando lo zucchero beneficia del prefinanziamento della restituzione in conformità del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/72 [2];

considerando che il rimborso delle spese di magazzinaggio si riferisce soltanto alle quantità di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 prodotte nei limiti della quota massima; che, tuttavia, qualora le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento citato non siano applicate, le quantità di zucchero eventualmente prodotte in eccedenza della quota massima sono note soltanto alla fine della campagna saccarifera; che è pertanto possibile che nel frattempo i fabbricanti abbiano beneficiato indebitamente di un rimborso; che è quindi necessario prevedere misure che dispongano la restituzione del rimborso per le quantità in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1358/77 viene concesso dagli Stati membri ad ogni macinatore, agglomeratore, canditore o commerciante specializzato, considerati come tali ai sensi del presente regolamento.

Il riconoscimento è concesso dallo Stato membro in cui l'interessato è stabilito o ha la sede sociale.

2. Ai sensi del presente regolamento è considerato:

a) macinatore, agglomeratore o canditore, colui:

▼M8

— la cui attività consiste nel produrre, con zucchero allo stato naturale, unicamente zuccheri dei codici NC 1701 e 1702, esclusi i codici NC 1702 50 00 e 1702 90 10, che presentano caratteristiche fisiche diverse da quelle dello zucchero utilizzato;

(1) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 7. 6. 1972, pag. 15.

▼B

— per il quale, durante una campagna saccarifera, la media delle ►M4 scorte che possono beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ◄ considerate alla fine di ogni mese nei magazzini riconosciuti non è inferiore a 200 tonnellate;

b) commerciante specializzato, colui:

▼M7

— di cui una delle attività principali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che acquista per la rivendita tal quale, per ogni campagna saccarifera, un quantitativo minimo di 10 000 t di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio,

▼B

— che non esercita la professione di commerciante al dettaglio di zucchero,

— per il quale, durante una campagna saccarifera la media delle ►M4 scorte che possono beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ◄ constatate alla fine di ogni mese nei suoi magazzini riconosciuti non è inferiore a 500 tonnellate.

3. Il riconoscimento viene concesso ad ogni richiedente che, avendo o no ottemperato in passato alle condizioni di cui al paragrafo 2, è suscettibile di osservarle in futuro.

Il riconoscimento è valido a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello della concessione del riconoscimento.

4. Il riconoscimento è ritirato allorquando, per la campagna saccarifera precedente, le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state osservate, a meno che l'interessato sia suscettibile di ottemperare a tali condizioni per la campagna saccarifera in corso.

5. Fatto salvo il caso di forza maggiore, il ritiro del riconoscimento ha luogo con effetto dall'inizio della campagna saccarifera per la quale:

— nel caso di un macinatore, agglomeratore o canditore, la media delle ►M4 scorte che possono beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ◄ constatate alla fine di ogni mese di tale campagna nei magazzini riconosciuti e inferiore a 160 tonnellate;

— nel caso di un commerciante specializzato, la media delle ►M4 scorte che possono beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio ◄ constatate alla fine di ogni mese di tale campagna nei magazzini riconosciuti è inferiore a 400 tonnellate.

In tal caso lo Stato membro esige dall'interessato la restituzione delle somme che gli sono state versate a titolo di rimborso delle spese di magazzinaggio per il periodo in causa.

Articolo 2

1. Ogni avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio in un determinato Stato membro è riconosciuto come tale in un altro Stato membro su domanda presentata alle autorità competenti di quest'ultimo.

2. Nel caso indicato al paragrafo 1 il diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio è limitato ai mesi durante i quali il quantitativo di zucchero per il quale può aversi il rimborso raggiunge almeno 150 tonnellate per mese.

Articolo 3

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1358/77 viene concesso dagli Stati membri soltanto per i magazzini in cui tali Stati possono effettuare i necessari controlli e a condizione che il proprietario dello zucchero o degli sciroppi garantisca in qualsiasi momento la possibilità di tali controlli.

▼M3

Il magazzino deve consistere in un edificio o parti di edificio.

▼B

2. Allorquando, a seguito di forza maggiore, lo zucchero o gli sciroppi sono trasferiti da un magazzino riconosciuto a un magazzino non riconosciuto, lo Stato membro interessato accorda un ►M3 riconoscimento temporaneo ◄ per questo ultimo magazzino.

▼M3

I criteri per il riconoscimento di un magazzino di cui al paragrafo 1 non si applicano al riconoscimento temporaneo di cui al primo comma.

▼M7

▼B

Articolo 5

Per il calcolo del rimborso e dei contributi viene preso in considerazione il peso netto dello zucchero.

Articolo 6

Gli importi del rimborso e dei contributi per lo zucchero bianco sono validi per 100 chilogrammi, qualunque sia la qualità dello zucchero bianco in causa.

Articolo 7

Per il calcolo del rimborso e dei contributi inerenti allo zucchero greggio, tale zucchero è convertito in zucchero bianco secondo uno dei seguenti metodi a scelta dello Stato membro interessato:

a) in funzione del suo rendimento constatato secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68,

ovvero

b) per lo zucchero greggio di canna, moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio per il coefficiente 0,96,

ovvero

c) per lo zucchero greggio di barbabietola, moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio per il coefficiente 0,92.

La scelta dello Stato membro non può variare nel corso di una campagna saccarifera.

Articolo 8

1. Il rimborso e il contributo inerenti agli sciroppi ottenuti prima delle zucchero allo stato solido di cui all'articolo 8, paragrafo 1 primo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, sono calcolati in funzione del loro tenore di zucchero estraibile.

Il tenore di zucchero estraibile è determinato in base al disposto dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento(CEE) n. 700/73. Gli Stati membri possono ugualmente determinarlo in base al rendimento effettivo. La scelta dello Stato membro non può variare nel corso di una campagna saccarifera.

▼M8

2. Per sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido si intendono gli sciroppi dei codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 successivamente trasformati in zucchero allo stato solido sotto controllo doganale, o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, ed immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero.

▼B

3. Il rimborso relativo agli sciroppi ottenuti mediante dissoluzione dello zucchero allo stato solido di cui all'articolo 8 paragrafo 1, primo comma, quarto trattino e secondo comma, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, è calcolato in funzione del loro tenore di saccarosio. A tale scopo il tenore di saccarosio, aumentato, se del caso, del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è il tenore totale di zucchero che risulta dall'applicazione del metodo Lane e

▼B

Eynon (metodo della riduzione per rame) alla soluzione invertita secondo Clerget-Herzfeld. Il tenore totale di zucchero constatato con questo metodo è convertito in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.

▼M7

▼B

Articolo 9

Dal momento in cui

— lo zucchero o lo sciroppo è aromatizzato o colorito

ovvero

— lo sciroppo è mescolato con un prodotto non indicato all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74

ovvero

— lo zucchero è mescolato con un prodotto non indicato nel detto articolo, in maniera tale che il miscuglio non risponda più alle definizioni rispettivamente di zucchero bianco o di zucchero greggio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3330/74,

il prodotto ottenuto non beneficia più del rimborso.

▼M5

Non sono considerati come colorati, ai sensi del comma precedente, gli zuccheri cristallizzati la cui colorazione è ottenuta mediante un prodotto derivato esclusivamente dal saccarosio e che è utilizzato a tale effetto prima della cristallizzazione di tali zuccheri.

▼B

Articolo 10

1. Per lo zucchero di canna, proveniente dai dipartimenti d'oltremare e in corso di trasporto marittimo alle ore 0,00 del primo giorno di un mese che viene immagazzinato al suo arrivo in un magazzino riconosciuto, vengono rimborsate le spese di magazzinaggio.

Il rimborso viene concesso soltanto agli aventi diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1358/77 che sono proprietari dello zucchero al momento dell'immagazzinamento di cui al comma precedente.

2. Tuttavia, per lo zucchero di cui al paragrafo 1, il rimborso viene limitato ad un periodo corrispondente ai tre quarti di un mese.

Articolo 11

▼M3

1. Quando dello zucchero greggio o dello zucchero bianco proveniente da un magazzino riconosciuto si trova in corso di trasporto, diverso da quello indicato nell'articolo 10, alle ore 0,00 del primo giorno di un mese ed è immagazzinato al suo arrivo in un altro magazzino riconosciuto, è accordato il rimborso delle spese di magazzinaggio, purché non sia già stato dovuto il contributo.

▼B

2. Per il calcolo del quantitativo che beneficia del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/77, gli zuccheri di cui al paragrafo 1 sono considerati al tempo stesso come ancora immagazzinati nel magazzino di partenza alle ore 24 dell'ultimo giorno di un mese e come già immagazzinati nel magazzino di arrivo alle ore 0,00 del primo giorno del mese successivo.

Articolo 12

1. Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74 il contributo è dovuto al momento dello smercio.

▼B

Per il calcolo delle somme inerenti al contributo, sempreché quest'ultimo non sia già dovuto, è considerato come smercio:

a) l'uscita dello zucchero dalla fabbrica nella quale è stato prodotto, sempreché non venga immagazzinato in un magazzino riconosciuto del fabbricante di tale zucchero, situato nello stesso Stato membro;

b) l'uscita dello zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante; tuttavia il trasferimento dello zucchero da un magazzino riconosciuto in un altro magazzino riconosciuto dello stesso fabbricante situato nello stesso Stato membro, non è considerato come smercio;

▼M9

c) il trasferimento dei diritti di proprietà dello zucchero, senza uscita dello zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante.

Tuttavia non è considerato smercio:

— un impegno preso ai fini del finanziamento dello zucchero, purché l'interessato conservi il suo diritto a disporre del quantitativo di zucchero di cui trattasi,

oppure

— un trasferimento di proprietà in seguito ad un'operazione di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 193/82;

▼B

d) la trasformazione, da parte del fabbricante, dello zucchero e degli sciroppi in prodotti diversi da quelli compresi ►M8 nel codice NC 1701; ◄

e) l'aggiunta di aromatizzanti o di coloranti allo zucchero o agli sciroppi, ovvero il miscuglio dello zucchero o degli sciroppi con altri prodotti non indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 in maniera che tale miscuglio non possa più beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio conformemente all'articolo 9;

f) la denaturazione dello zucchero;

g) l'uscita, a seguito di alienazione, degli sciroppi dai serbatoi del fabbricante menzionati all'articolo 8, paragrafo 2;

h la sottoposizione dello zucchero o degli sciroppi ad uno dei regimi di ►M2 cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80. ◄

▼M7

▼B

4. La vendita di zucchero bianco o di zucchero greggio a un organismo d'intervento non è considerata come smercio ai sensi del paragrafo 1. Per tale zucchero il contributo è dovuto dall'organismo d'intervento al momento della sua vendita effettuata da parte di quest'ultimo.

Articolo 13

1. Ogni avente diritto al rimborso comunica allo Stato membro interessato al più tardi il 15 di ogni mese:

a) la totalità delle quantità a peso netto di zucchero e di sciroppi che beneficiano del rimborso giacenti nei suoi magazzini alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione;

b) i quantitativi di cui agli articoli 10 e 11;

▼M7

c) la ripartizione tra i diversi magazzini nei quali il suo zucchero e i suoi sciroppi sono immagazzinati.

▼B

2. Se la giacenza finale comunicata è differente dalla giacenza iniziale del mese successivo, quest'ultima è comunicata separatamente.

▼B

3. Ogni fabbricante comunica contemporaneamente ai dati di cui al paragrafo 1 le quantità smerciate nel corso del mese precedente quello della comunicazione e prodotte nell'ambito della sua quota massima.

▼M7

▼B

6. Gli Stati membri possono esigere la comunicazione di dati supplementari e prorogare la data limite di cui al paragrafo 1 di 5 giorni al massimo.

Articolo 14

1. Ogni avente diritto al rimborso che immagazzina nello stesso magazzino zucchero che può beneficiare del rimborso e zucchero che non ne può beneficiare, deve fornire la prova che ne ha diritto per il primo zucchero.

La stessa norma si applica, mutatis mutandis, al contributo.

In questo caso lo zucchero in causa è posto dallo Stato membro interessato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

▼M7

2. Quando un fabbricante od un raffinatore immagazzina contemporaneamente nello stesso magazzino sia zucchero ammesso a beneficiare del rimborso che zucchero che non ne ha diritto, senza possibilità di distinguerli, ogni uscita di tali zuccheri si considera costituita in proporzione alla loro parte rispettiva nella giacenza iniziale. Tuttavia, allorquando il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare di detto rimborso, è inferiore a 150 t, la regola proporzionale non si applica per il mese di magazzinaggio in causa. In tale caso lo zucchero ammesso a beneficiare del rimborso si considera come il primo uscito dal magazzino.

Per l'applicazione del comma precedente, tutti i quantitativi di zucchero ammesso o non ammesso a beneficiare del rimborso, che entrano nel suddetto magazzino in un dato mese, vanno aggiunti al quantitativo iniziale dello zucchero interessato in giacenza all'inizio dello stesso nello stesso magazzino. La relazione fra i due quantitativi iniziali, aumentati rispettivamente dei quantitativi entrati nel magazzino nel corso del mese considerato, si applica a tutte le uscite dal magazzino nel corso dello stesso mese.

▼B

Quando un fabbricante o un raffinatore utilizza vari magazzini per il magazzinaggio di cui al primo comma, lo Stato membro interessato può considerare tali magazzini come costituenti un solo e unico magazzino per l'applicazione del presente paragrafo.

▼M3

3. Quando un quantitativo di zucchero C è sostituito all'esportazione da un quantitativo corrispondente di zucchero A o B, il quantitativo sostituito è considerato come zucchero A per l'applicazione del rimborso a decorrere dal giorno in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione.

▼M4

Articolo 14 bis

Per le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985 allorquando uno zucchero, al quale è già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, è acquistato da un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio a tale zucchero acquistato resta applicabile la relazione tra il quantitativo di zucchero comunitario e il quantitativo di zucchero preferenziale che risulta dall'applicazione di detto paragrafo 2.

▼M7

Articolo 16 ter

In caso di acquisto di zucchero cui sia già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, da parte di un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, resta applicabile allo zucchero acquistato la relazione fra il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso e il quantitativo di zucchero non ammesso a beneficiare del rimborso, risultante dall'applicazione del suddetto paragrafo 2.

▼B

Articolo 15

1. Gli Stati membri, per un determinato mese ed al più tardi il ventesimo giorno del secondo mese successivo, stabiliscono per ogni persona avente diritto al rimborso o sottoposta al contributo:

a) l'ammontare totale dei rimborsi cui essa ha diritto,

b) l'ammontare totale dei contributi dovuti.

▼M6

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono pagati entro i trenta giorni che seguono il giorno in cui sono stati stabiliti gli importi indicati nel paragrafo anzidetto. Tuttavia ove l'avente diritto al rimborso superi il termine di comunicazione indicato nell'articolo 13, paragrafi 1 e 6, gli Stati membri possono ritardare il pagamento del rimborso di cui al paragrafo 1 lettera a).

▼B

Articolo 16

1. Quando vengono constatate delle differenze tra le scorte reali e quelle contabilizzate per il rimborso delle spese di magazzinaggio tali differenze sono prese in considerazione per il calcolo dei rimborsi retroattivi a decorrere dal 1º novembre precedente, per i quantitativi mancanti.

Per i quantitativi eccedentari, le differenze sono prese in considerazione:

— a decorrere dal mese della constatazione, per le differenze rilevate tra il 1º ottobre e il 31 gennaio;

— a decorrere dal 1º febbraio precedente, per le differenze rilevate tri il 1º febbraio e il 30 settembre.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica le date di cui ai commi precedenti sono posticipate di tre mesi.

Tuttavia, se è possibile accertare con precisione la data in cui tali differenze sono sorte, viene presa in considerazione tale data.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, è ugualmente considerato come magazzino riconosciuto del fabbricante il magazzino preso in locazione da un altro fabbricante in cui è immagazzinato zucchero prodotto da quest'ultimo fabbricante per effetto di un contratto di lavorazione per conto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 700/73.

Se il magazzino preso in locazione si trova in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si mettono d'accordo sulle misure da prendere. Il rimborso delle spese e la riscossione del contributo sono effettuati dallo Stato membro in cui è stabilito il committente.

3. Quando un fabbricante di uno Stato membro si trova nella necessità di prendere in locazione, nello stesso Stato membro, un magazzino da un altro fabbricante o da un depositario, quest'ultimo magazzino può essere considerato come un magazzino del primo fabbricante ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, mediante riconoscimento preventivo dello Stato membro interessato.

▼M3

4. Fatto salvo il paragrafo 1 i quantitativi di zucchero distrutti o avariati che non hanno potuto essere ricuperati prima dello smercio o

▼M3

della raffinazione sono considerati smerciati o raffinati ai sensi dell'articolo 12.

▼B

Articolo 17

Il rimborso non viene concesso per i prodotti sottoposti ad uno dei regimi di cui ►M2 agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 ◄

▼M3

▼B

Articolo 19

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e determinano in particolare tutte le procedure di controllo che si rendono necessarie.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 442/70 è abrogato.

▼M1

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 1978.

Tuttavia le disposizioni inerenti ai contributi e al rimborso delle spese di magazzinaggio degli sciroppi ottenuti direttamente dallo zucchero allo stato solido sono applicabili dal 1º luglio 1978.

Inoltre le disposizioni relative al rimborso delle spese di magazzinaggio degli sciroppi ottenuti prima della fase zucchero allo stato solido, a valere sulla produzione della campagna saccarifera 1978/1979, si applicano parimenti a decorrere dal 1º luglio 1978.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.